



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5257 del 2020, proposto da -
OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele
Colasanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della minore -OMISSIS--OMISSIS-in persona del tutore pro tempore
nominato dal -OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto all'istanza di accesso ex L. 241/1990 presentata
dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-il 25-26 maggio 2020 al Dipartimento Politiche
Sociali di Roma Capitale (già Comune di Roma) e segnatamente per
l'annullamento della determinazione dirigenziale di repertorio numero
QE/1921/2020 del 25/06/2010 (protocollo n. QE/39786/2020 del

25/06/2020) adottata da Roma Capitale (già Comune di Roma) - Dipartimento Politiche Sociali - -OMISSIS-Benessere e salute in persona del - OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-in data 25/06/2020 con la quale la P.A. resistente ha rigettato l'istanza di accesso agli atti amministrativi formulata il 25-26/05/2020 ex L. 241/1990 dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-a mezzo PEC per tramite dell'Avv. Gabriele Colasanti quale procuratore all'uopo delegato;

nonché per l'accertamento:

- del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con l'istanza notificata in data 25-26 maggio 2020, e consequenziale condanna della pubblica amministrazione resistente all'ostensione ex art. 116 c.p.a. dei documenti richiesti dal ricorrente ed inerenti all'attività amministrativa conseguente o comunque connessa all'esercizio della funzione tutoria sulla minore -OMISSIS--OMISSIS-, sorella dell'istante, nella misura indicata nella richiesta amministrativa o, in subordine, in quella che sarà ritenuta di giustizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il verbale d'udienza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Luca Iera;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di accesso ai documenti amministrativi del 25 maggio 2020 avanzata in relazione alla documentazione sanitaria ed amministrativa relativa alla sorella, la sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-, convivente nel proprio nucleo familiare fino a che in data 11 giugno 2018 non ne venne disposto da parte del

Tribunale per i minorenni di Roma il collocamento provvisorio presso una casa-famiglia.

La domanda di accesso ha ad oggetto la documentazione sanitaria concernente la “*microcramia*” relativa alla visita medica presso l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù del 16 giugno 2016; la documentazione amministrativa-sanitaria riguardante il riconoscimento dell’invalidità civile ed i benefici della legge n. 104/1992; la documentazione amministrativa in ordine all’esercizio della vigilanza del tutore sulla minore e quella concernente l’iscrizione presso la scuola.

La domanda di accesso è stata motivata in quanto trattasi di documenti che, come testualmente afferma il ricorrente, sono “*connessi all’esercizio del diritto di difesa*” in relazione al procedimento pendente innanzi al Tribunale per i minorenni di Roma (rg. 60/19), sopra ricordato, avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, nonché in relazione ad alcune fattispecie di reato (specificate nella documentazione allegata all’istanza di accesso) che vedono l’istante possibile persona offesa in relazione ad ipotesi di reato poste in essere dal tutore e/o quale potenziale indagato in relazione alla condotta tenuta nei confronti della sorella.

2. L’amministrazione ha respinto la domanda ritenendo che l’istante sia carente, ai fini del procedimento in materia di accesso, di interesse e di legittimazione, oltre che sulla base dell’asserito divieto assoluto all’accesso dei dati sensibili. Più in particolare, sotto il profilo della carenza di interesse, ad avviso dell’amministrazione l’istante chiederebbe inammissibilmente di tutelare interessi non propri, ma che fanno capo ad un altro soggetto (la sorella minore); sotto il profilo della carenza di legittimazione, afferma che a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni di Roma in data 4 aprile 2018 (rg. 60/19) e della contestuale nomina del Sindaco del Comune di Roma quale tutore della minore, l’istante non sarebbe legittimato a tutelare gli interessi della sorella,

nonostante ne avesse chiesto l'affidamento nel corso del procedimento pendente innanzi al Tribunale per i minorenni.

3. Con memoria del 25 settembre 2020, il ricorrente ribadisce come *“l’ostensione documentale risulta strumentale all’esercizio del diritto di difesa all’udienza fissata per il 21 ottobre 2020 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma (RG 60/2019 AB) nel procedimento ex art. 8 L. 184/1983 per la dichiarazione dell’adottabilità della minore -OMISSIS--OMISSIS-sorella del ricorrente”*.

4. All’udienza del 7 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione orale tra le parti.

5. Il ricorso è fondato.

L’esercizio del diritto di accesso è subordinato dalla legge n. 241 del 1990 al ricorrere di tre presupposti: i) la sussistenza di *“un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”* (art. 22, 1 comma, lett. b); ii) l’esistenza di un *“documento amministrativo”* oggetto di accesso (art. 22, 1 comma, lett. d); iii) la necessità che la richiesta di accesso ai documenti sia *“motivata”* (art. 25, 2 comma). Sia ha quindi diritto all’accesso allorché l’istante, titolare di una posizione giuridicamente tutelata, ha *“un interesse diretto, concreto e attuale”* verso un documento che risulta essere collegato alla propria posizione. Per avere l’accesso occorre quindi che sussista la titolarità di una posizione giuridica soggettiva, la presenza di un documento collegato alla predetta posizione e la prospettazione di un interesse specifico a conoscere il documento collegato a quella posizione (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, n. 10).

6. Nella fattispecie sussistono tutti i presupposti per riconoscere il diritto all’accesso.

Il procedimento di adozione di un minore è contenuto nella legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina nel dettaglio le due fasi in cui si compone il procedimento ossia la fase incidentale (accertamento dello stato abbandono) e quella conclusiva (dichiarazione dello stato di adottabilità). Per quel che

maggiormente interesse in questa sede, va osservato che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 “*1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitoria [...] 4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10*” (ossia i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore). Inoltre, ai sensi del successivo art. 10, comma 2, della predetta legge, i parenti entro il quarto grado “*assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice*”.

Alla luce del quadro normativo sinteticamente qui descritto, il ricorrente, fratello della minore -OMISSIS--OMISSIS-(e quindi parente entro il quarto grado), è titolare ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 di una posizione giuridica tutelata, qualificata e differenziata, dall'ordinamento sia poiché è legittimato ad intervenire nel procedimento di adottabilità della sorella minore sia, e soprattutto, perché intende dimostrare nel corso del procedimento giudiziario che la stessa non si trova in stato abbandono al fine di ottenere l'eventuale collocazione della minore presso di sé e quindi presso la famiglia biologica con la quale la minore era convivente in luogo dell'affidamento presso soggetti estranei.

Il ricorrente è altresì titolare di una posizione giuridica tutelata, qualificata e differenziata, dall'ordinamento anche in relazione al corretto esercizio delle funzioni svolte dal tutore dal momento che è evidente come l'esercizio di tali potestà incidano sull'esplicazione del rapporto parentale con la sorella, rapporto che il ricorrente afferma essere illecitamente ostacolato proprio dalla condotta del tutore.

In altri termini, il ricorrente ha interesse a contestare il potenziale stato di abbandono in cui potrebbe versare la minore, oggetto dell'accertamento incidentale del procedimento di adottabilità attualmente pendente innanzi al Tribunale per i minorenni, e ha altresì interesse a tutelare la corretta esplicazione del proprio rapporto parentale con la sorella.

7. I documenti oggetto dell'istanza di accesso sono collegati alla posizione giuridica dell'istante e sono finalizzati a consentire a questi il corretto esercizio sia delle facoltà concesse dalla legge in relazione al procedimento di adozione sia del diritto di difesa della propria posizione giuridica in sede penale (art. 25, comma 7, legge n. 241 del 1990). Il predetto collegamento sussistente innanzitutto in relazione agli atti concernenti lo stato di salute della minore attraverso cui contestualizzare la sussistenza, o meno, dello stato di abbandono della medesima e quello di assistenza morale e materiale verso la medesima. Il collegamento sussiste anche in ordine alla documentazione amministrativa concernente l'esercizio della potestà tutoriale dal momento che l'istante intende verificare se l'azione del tutore sia stata e sia tutt'ora effettivamente posta in essere nell'interesse della minore e quindi a salvaguardia del rapporto parentale che lo lega a questa.

L'istanza di accesso è adeguatamente motivata in quanto l'istante ha correttamente dedotto, anche nel corso del giudizio, come i documenti oggetto dell'accesso siano strumentali all'accertamento dello stato di abbandono della sorella minore ed alla conseguente richiesta di affidamento, oltre che finalizzati a tutelare il rapporto parentale sussistente con la sorella; l'istante ha altresì precisato come l'acquisizione documentale sia indispensabile per tutelare la propria posizione nel procedimento pendente innanzi al Tribunale per i minorenni di Roma e quindi per esercitare il diritto di difesa nei procedimenti penali che potrebbero riguardare sia il tutore che se medesimo.

8. Le ragioni del diniego opposto dall'amministrazione non hanno fondamento.

In relazione alla dedotta carenza di interesse dell'istante, occorre osservare come il diritto di accesso fatto valere dal ricorrente è volto a tutelare proprio la situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'istante nei termini sopra precisati. Per quanto concerne invece la dedotta carenza di legittimazione, va evidenziato che la sospensione della responsabilità genitoriale e la contestuale nomina del tutore non incidono sulla legittimazione dell'istante a chiedere la documentazione oggetto dell'istanza di accesso; la tutela della posizione giuridica che il ricorrente intende fare valere mediante l'accesso non è ontologicamente incompatibile con la tutela della posizione giuridica della minore garantita per il tramite dell'ufficio del tutore.

Infine, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato nel diniego di accesso, non sussiste un divieto assoluto all'accesso dei dati sensibili.

Il bilanciamento tra la tutela del diritto di accesso da un lato e la tutela dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute del terzo dall'altro lato trova la propria disciplina nell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 ai sensi del quale *“Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

L'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, richiamato dalla legge sul procedimento amministrativo, prevede a sua volta che laddove *“il trattamento concerne dati ... relativi alla salute ... il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale”*.

Nel caso che ci occupa *“la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso”* consiste nella tutela del diritto costituzionalmente garantito dell'unità e dei legami familiari della famiglia biologica (art. 29 Cost.), che è sicuramente *“di rango almeno pari ai diritti dell'interessato”*.

In conclusione, è accolto il ricorso contenente la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. QE/1921/2020 del 25 giugno 2020 nella parte in cui contiene il diniego di accesso sull'istanza del 25 maggio 2020.

9. Attesa la manifestata urgenza di acquisire la documentazione in tempo utile ai fini della celebrazione dell'udienza del 21 ottobre 2020 presso il Tribunale per i minorenni di Roma (rg. 60/19), ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., va ordinato all'amministrazione intimata di esibire, per quanto di competenza, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, del presente provvedimento giurisdizionale, copia dei documenti, ove presenti, oggetto dell'istanza di accesso del 25 maggio 2020, rendendoli disponibili mediante estrazione di copia conforme all'originale con trasmissione degli stessi in via telematica oppure nella diversa modalità indicata dal ricorrente.

La peculiarità della controversia e la natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con
l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere

Luca Iera, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Iera

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.